



PROVINCIA DI BENEVENTO

Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale di Benevento n. 17 del 30 GIU, 2014

OGGETTO: Approvazione statuto Azienda Speciale Asea – Adeguamento disposizioni normative – Provvedimenti

L'anno duemilaquattordici, il giorno TRENTA del mese di GIUGNO ore 12,30 presso la Rocca dei Rettori è presente il Commissario Straordinario prof. Ing. **Aniello Cimitile** per deliberare sull'argomento in oggetto indicato.

Partecipa il Segretario Generale Il Segretario Generale Reggente

(D.ssa Irma Di Domenico)
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che:

- è stata costituita dalla Provincia di Benevento, nella qualità di socio fondatore ed unico, la società strumentale a partecipazione pubblica totalitaria, in house providing, denominata «Agenzia Sannita per l'Energia e l'Ambiente» in sigla ASEA;
- l'ASEA ha in affidamento diretto l'intera gestione dell'invaso di Campolattaro, Giusta Delibera del Commissario Straordinario 28.11.2013 ex CP, con conseguente responsabilità della gestione del bene comune acqua;
- la gestione dell'invaso di Campolattaro e delle relative risorse idriche non può in nessun caso essere privatizzata, così come da esiti referendari del 12 e 13 giugno 2011;
- l'ASEA ha altresì in affidamento diretto la gestione della Funzione Pubblica finalizzata all'accertamento, ispezione e controllo degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari;
- con nota del presidente del Collegio dei revisori della provincia di Benevento n.43432 del 22.05.2014 avente ad oggetto misure da adottare per le società partecipate dalla provincia di Benevento, giusto Decreto legge n.66 art.23 del 24 Aprile 2014, il Commissario Straordinario della Provincia di Benevento è tenuto a predisporre o ad individuare, entro e non oltre il 31.07.2014, un programma di razionalizzazione delle partecipate al fine di una migliore efficacia della loro gestione;
- con nota prot. 7525 del 09/11/12 IL Presidente della Provincia inviava al Commissario Straordinario presso il Ministero dell'Economia e Finanza il Piano di razionalizzazione delle società controllate in cui si dava atto che l'ASEA S.P.A. non rientrava nell'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, legge n. 135/2012 e a tale nota il predetto ente esprimeva parere favorevole con comunicazione del 04/03/2013, nulla osservando in ordine a quanto rilevato per la società controllata ASEA S.P.A.;

Considerato che:

- i beni gestiti e le funzioni erogate dall'ASEA sono di natura chiaramente pubblica nonché pertinenti la nozione di «bene comune» e come tali costituenti sostanzialmente servizio pubblico.

Ritenuto per tanto:

- la necessità di trasformare l'ASEA spa in Ente pubblico economico – Azienda Speciale in quanto tale ultimo istituto risulta più rispondente a principi di:

- 1) maggiore trasparenza amministrativa;
 - 2) maggiore flessibilità della struttura;
 - 3) immagine imprenditoriale;
 - 4) separazione tra programmazione e gestione;
 - 5) ampia possibilità di implementare propri strumenti di controllo e di valutazione;
 - 6) pregnante controllo ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- Che la disciplina prevista dall'art 114 del testo Unico 267/2000 e successive modificazioni, comporta:
 - ✓ l'approvazione di un piano programma comprendente il contratto di servizio tra l'azienda e la Provincia;
 - ✓ l'approvazione di bilanci economici di previsione annuale e pluriennale con l'obbligo del pareggio;
 - ✓ il conto consuntivo;
 - che la trasformazione dell'Asea spa in Ente pubblico Economico appare lo strumento più idoneo:
 - a) alla gestione del servizio idrico, inteso come bene comune di appartenenza collettiva, potendo così interpretare al meglio le opportunità di razionalizzare, riordinare ciò che già c'è ed eliminare le ridondanze e le sovrapposizioni nel sistema;
 - b) alla gestione della funzione pubblica finalizzata all'accertamento, ispezione e controllo degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, potendo meglio garantire la realizzazione dei prevalenti fini sociali e di promovimento dello sviluppo economico e civile delle relative comunità, connesse all'espletamento della funzione;
 - Il controllo da parte dell'ente locale risulta più incisivo di quello "cd. Analogo" previsto per le società *in house*, atteso che i fondamentali atti societari (piano-programma, comprendente il contratto di servizio, bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale, conto consuntivo e bilancio di esercizio) devono necessariamente essere approvati dall'ente locale e può prevedere, nel suo bilancio, la copertura di costi sociali e, nella sua gestione, il perseguimento di finalità sociali.
 - la trasformazione dell'ASEA spa in Azienda Speciale è ammissibile anche alla luce degli ultimi chiarimenti forniti dalla Corte dei conti, sezione delle Autonomie con deliberazione 2/2014, con la quale, in funzione nomofilattica si è definito il contrasto interpretativo delle diverse sezioni regionali di controllo della corte medesima, sul punto della possibilità di applicare l'istituto della «Trasformazione eterogenea da società di capitali previsto dall'art.2500 c.c.))» al passaggio da una società di diritto privato a un ente di diritto pubblico.
 - l'individuazione dell'azienda speciale come soluzione organizzativa più idonea per la gestione della risorsa idrica e del servizio di accertamento, ispezione e controllo degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, di cui ai precedenti punti «a» e «b», nella logica attesa alla nozione di «bene comune» e di «funzione pubblica», così come già esposte e disciplinate, si pongono in conformità alle disposizioni di cui al Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, agli artt.2498 e ss del Codice civile e alla sentenza Cons. St., Sez. V, 13 dicembre 2006, n. 7369;
 - l'istituzione dell'azienda speciale attesa la natura strumentale della stessa rispetto all'Ente locale costituente rivela l'esistenza di un collegamento inscindibile con quest'ultimo e pertanto sostanzialmente realizza una forma diretta dei servizi erogati e della qualità degli stessi ed in virtù dei vincoli legislativi disciplinanti tale istituzione un controllo diretto e continuo;
 - dato atto che, a seguito di ciò, l'organo amministrativo della società medesima ha proceduto alla redazione del testo di statuto dell'azienda stessa (allegato 1) che, nei suoi principi e nelle sue linee generali, ha riportato giudizi di apprezzamento e condivisione anche dagli organi di controllo;
 - è volontà dell'Amministrazione Provinciale garantire la gestione pubblica della Diga di Campolattaro e delle funzione finalizzata all'accertamento, ispezione e controllo degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici in quanto funzionale:
 - 1) all'esercizio dei diritti fondamentali della persona ed al libero sviluppo della medesima;
 - 2) alla realizzazione di prevalenti fini sociali e di promovimento dello sviluppo economico e civile delle relative comunità.

Per tutto quanto sopra esposto si propone di:

- a) procedere alla trasformazione della società per azioni a totale partecipazione pubblica denominata «AGENZIA SANNITA PER L'ENERGIA e AMBIENTE» nell'azienda speciale «AGENZIA SANNITA

- ENERGIA e AMBIENTE», in sigla ASEA, ai sensi dell'art.114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- b) approvare, consequenzialmente alla trasformazione deliberata, la bozza dello statuto destinato a disciplinare le modalità di funzionamento della trasformata azienda speciale elaborato dall'organo di gestione, il quale sarà poi sottoposto all'approvazione del socio unico della società "ASEA S.p.a.";
 - c) prendere atto che, sulla scorta dell'art.114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nonché delle disposizioni convenzionali contenute nella bozza di statuto che disciplinerà la trasformata azienda speciale, essendovi compatibilità tipologica tra la società per azioni a totale partecipazione pubblica e l'azienda speciale per quanto inerisce all'organo di amministrazione, si può lasciare inalterato l'organo di gestione vigente e, quindi, confermarne i poteri e la composizione dello stesso, fissandone la data di scadenza al 15.03.2018, in ossequio all'art.7 dell'approvando nuovo statuto;
 - d) constatato, di contro, la circostanza che, non sussistendo la suddetta compatibilità in ordine all'organo di controllo, atteso che il citato art.114 del D.Lgs. n.267/2000 prevede l'istituzione di un collegio dei revisori legali dei conti, dichiarare la cessazione degli attuali organi di controllo (collegio sindacale, revisore legale dei conti) ed istituire un collegio dei revisori legali dei conti, nel rispetto delle disposizioni contenute negli artt.18, 19 e 20 dello statuto, che disciplinerà la trasformata azienda speciale;
 - e) procedere, pertanto, alla istituzione del collegio dei revisori legali dei conti nel rispetto delle disposizioni contenute negli art. 18,19 e 20 dello statuto che disciplinerà la trasformata Azienda Speciale, i componenti del quale saranno, poi, nominati dall'assemblea dell'Azienda Speciale medesima in adesione alla designazione che verrà effettuata con successivo decreto del Commissario Straordinario nell'espletamento dei poteri e delle prerogative proprie del Presidente della Provincia di Benevento;
 - f) delegare all'organo di gestione della trasformata azienda speciale l'espletamento di tutte le procedure di selezione pubblica preordinate alla istituzione della figura del Direttore dell'azienda speciale medesima, previa la verifica del rispetto principi di cui all'art.76 D.L. 112/2008 e art. 1 comma 557 legge 147/2013, in quanto applicabili.

Ritenuto doversi procedere all'approvazione della sopra riportata proposta

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Ritenuto doversi provvedere in conformità a quanto sopra.
Per le ragioni e considerazioni in premessa specificate

Visto il parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta reso ai sensi del D.L174/012 convertito in legge n.213/012

Il Direttore Generale
(dott. Raffaele Bianco)

Visto il parere favorevole circa la regolarità tecnico-amministrativo della proposta reso ai sensi del D.L. n. 174/012 conv. In legge n.213/012

Il Dirigente Settore Avvocatura, Organizzazione
Personale e Politiche Lavoro
(Avv. Vincenzo Catalano)

DELIBERA

La premessa è parte integrante del presente dispositivo;

- di trasformare la società per azioni a totale partecipazione pubblica denominata "AGENZIA SANNITA ENERGIA e AMBIENTE" in azienda speciale «AGENZIA SANNITA ENERGIA E AMBIENTE», in sigla ASEA;
- di approvare, conseguentemente alla deliberata trasformazione, lo statuto dell'Azienda speciale ASEA, con sede legale in Benevento, come deliberato dal CDA della Società medesima il 17.06.2014
- di lasciare inalterato il consiglio di amministrazione vigente e, quindi, di confermarne i poteri e la composizione, fissandone la data di scadenza al 15.03.2018, in ossequio all'art.7 dell'approvando nuovo statuto;

- di dichiarare la cessazione degli attuali organi di controllo (collegio sindacale, revisore legale dei conti) e di istituire un collegio dei revisori legali dei conti, nel rispetto delle disposizioni contenute negli artt.18, 19 e 20 del nuovo statuto;
- di procedere, pertanto, alla istituzione del collegio dei revisori legali dei conti nel rispetto delle già richiamate disposizioni contenute negli art. 18,19 e 20 dello statuto che disciplinerà la trasformata Azienda Speciale, i componenti del quale saranno, poi, nominati dall'assemblea dell'Azienda Speciale medesima in adesione alla designazione che verrà effettuata con successivo decreto del Commissario Straordinario nell'espletamento dei poteri e delle prerogative proprie del Presidente della Provincia di Benevento;
- di delegare al consiglio di amministrazione della trasformata azienda speciale l'espletamento di tutte le procedure di selezione pubblica preordinate alla istituzione della figura del Direttore dell'azienda speciale medesima, previa la verifica del rispetto principi di cui all'art.76 D.L. 112/2008 e art. 1 comma 557 legge 147/2013, in quanto applicabili;
- di stabilire che la partecipazione all'Assemblea straordinaria dell'ASEA del socio unico "Provincia di Benevento" avvenga nella persona del proprio commissario straordinario e legale rappresentante pro tempore prof. Aniello Cimitile, nato a Pomigliano d'Arco (Na) il 3 gennaio 1948 e residente in Pomigliano d'Arco (Na), alla via Miccoli – VII traversa snc, Codice Fiscale CMTNLL48A03G812L, il quale agisce nell'esercizio dei poteri di gestione e delle prerogative di rappresentanza che gli competono nella qualità Presidente della provincia di Benevento;
- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE "ASEA"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - NATURA - SEDE LEGALE - OGGETTO

Articolo 1

DENOMINAZIONE

L'"ASEA" nasce dalla trasformazione della società per azioni a totale partecipazione pubblica denominata "AGENZIA SANNITA ENERGIA E AMBIENTE S.P.A.", in sigla "ASEA S.P.A.", in Azienda Speciale e svolge tutte le attività già attribuite alla suddetta società.

L'"ASEA" è disciplinata dai principi costituzionali contenuti negli artt.1, 2, 3, 5, 9, 41, 43, 97, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla vigente normativa internazionale e comunitaria, dalle disposizioni previste dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 (T.U.E.L.), e successive modifiche ed integrazioni, nonché da quelle discendenti dal proprio statuto e dai regolamenti adottati a norma dello statuto medesimo.

Articolo 2

NATURA

L'azienda speciale è un ente pubblico dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di capacità imprenditoriale, di autonomia patrimoniale, di soggettività fiscale e di un proprio statuto.

L'azienda persegue il pareggio di bilancio, attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti, ed informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità della gestione.

Essa non ha finalità di lucro; gli eventuali avanzi di gestione sono finalizzati al miglioramento dei servizi e delle funzioni erogate, secondo i principi e le modalità previsti nel presente statuto.

L'azienda speciale è un ente pubblico strumentale della Provincia di Benevento per la gestione tecnica ed economica:

- del servizio idrico integrato;
 - delle funzioni di efficientamento e di risparmio energetico;
 - del patrimonio e delle risorse naturali e ambientali;
 - delle funzioni di promozione, di salvaguardia, di tutela e di valorizzazione delle risorse territoriali;
 - dei servizi di istruzione e di formazione professionale;
- nonché per la realizzazione delle attività e delle opere funzionali al conseguimento dei predetti obiettivi, in conformità alle disposizioni di cui presente statuto ed ai relativi contratti di servizio, alle finalità ed agli indirizzi determinati dal Consiglio Provinciale.

Articolo 3

SEDE LEGALE

L'azienda speciale ha sede legale in Benevento, alla piazza Castello snc, nei locali situati all'interno della "Rocca dei Rettori".

Il Consiglio di Amministrazione può, con propria deliberazione e previa autorizzazione del Consiglio Provinciale, modificare la sede legale e provvedere all'istituzione di sedi secondarie.

Articolo 4

OGGETTO

In linea con quanto enunciato nel precedente articolo 2, gli scopi dell'azienda speciale sono quelli individuati dall'art.112, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, e successive modifiche ed integrazioni.

Nello specifico, l'azienda speciale si propone di:

- gestire unitariamente la captazione delle acque sia superficiali che sotterranee, il loro accumulo, trasporto ed adduzione, anche con il loro trasferimento tra schemi idrici complessi ed interconnessi e tra bacini idrografici diversi, nonché il loro trattamento per l'approvvigionamento primario degli usi civili, irrigui ed industriali, e la loro utilizzazione a fini energetici;

- monitorare lo stato quantitativo e qualitativo della risorsa idrica, anche ai fini della determinazione continua del bilancio idrico e della salvaguardia della sicurezza dei cittadini in condizioni di crisi e di successiva emergenza idrica;
- perseguire l'efficienza ed il risparmio energetico, coinvolgendo i principali attori locali nei settori dell'edilizia, dell'industria, dei servizi e dei trasporti, soprattutto pubblici;
- promuovere ed incentivare la diffusione e lo sfruttamento delle fonti di energia rinnovabile, dai rifiuti solidi urbani e di quelle non rinnovabili a minor impatto ambientale, nonché le risorse energetiche locali, ricercando le condizioni ottimali di approvvigionamento energetico;
- programmare e gestire con efficacia le risorse ambientali territoriali in funzione dello sviluppo sostenibile del Sannio, in armonia con gli obiettivi Ambientali ed Energetici dell'Unione Europea, del Governo Nazionale, delle Regioni e delle Autonomie Locali.

Per il perseguimento degli scopi predetti, l'azienda speciale potrà, inoltre, svolgere tutte le attività complementari, accessorie, conseguenti ed ausiliari a quelle istituzionali sopra elencate funzionali, giova ribadirlo, al miglioramento del servizio idrico integrato e dell'efficienza e del risparmio energetico, e, in particolare:

- elaborare e redigere piani di sviluppo energetico e ambientale e piani energetici di tipo integrato a livello locale ed i relativi studi di fattibilità sotto i profili tecnici, economici, giuridici e finanziari;
- svolgere funzioni di supporto qualificato nella valutazione, pianificazione e progettazione degli interventi più opportuni per la razionalizzazione ed il risparmio delle fonti energetiche e per la riduzione del loro impatto sull'ambiente;
- promuovere e migliorare sia l'efficienza energetica in tutti i settori di attività - edilizia, industria, servizi e trasporti, soprattutto pubblici - sia l'utilizzazione di fonti energetiche locali;
- diffondere e divulgare la cultura del risparmio energetico e della razionalizzazione dello sfruttamento delle fonti presso il maggior numero possibile di interlocutori pubblici e privati, in modo da contribuire all'individuazione ed al perseguimento dello sviluppo sostenibile sotto i profili economici, sociali ed ambientali. A tal fine, essa potrà organizzare convegni, giornate di studio, corsi di formazione e di aggiornamento professionale, stampa di opuscoli e ricorrere all'uso dei mezzi di comunicazione di massa;
- promuovere e favorire la ricerca di nuove fonti energetiche e lo sviluppo, la conoscenza e la diffusione delle relative tecnologie;
- individuare le possibilità di utilizzazione di nuove fonti energetiche e di ottimizzazione di quelle tradizionali, anche mediante la partecipazione ad iniziative a livello nazionale, europeo ed internazionale;
- organizzare e razionalizzare gli interventi, anche finanziari, promossi nel settore da organismi nazionali, europei ed internazionali, anche mediante la collaborazione con altri enti pubblici e privati;
- favorire la creazione, l'organizzazione, lo sviluppo e la gestione di banche dati, di centri di elaborazione dati, di centri studi o ricerche di mercato nei predetti settori;
- promuovere lo sviluppo di iniziative economiche tendenti a favorire un uso efficiente dell'energia;
- fornire servizi di informazione sulle opportunità di risparmio energetico, sulle forme di finanziamento dei relativi impianti, sulla normativa tecnica e sulla legislazione in materia di energia e ambiente;
- favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica;
- svolgere attività e servizi finalizzati al perseguimento dell'efficienza energetica degli edifici;
- provvedere alla certificazione energetica degli edifici;
- gestire la funzione pubblica finalizzata all'accertamento, all'ispezione ed al

controllo degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, nonché per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari;

- svolgere i servizi di istruzione, di formazione e di abilitazione professionale ed i servizi per il Lavoro;
- contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas climalteranti;
- erogare i servizi connessi alla gestione tecnica, energetica ed ambientale degli invasi idrici;
- effettuare azioni di sanificazione ambientale;
- promuovere iniziative atte alla sensibilizzazione sui problemi del riciclaggio dei rifiuti;
- effettuare la gestione, l'accertamento e la riscossione della tassa sui rifiuti, "previa iscrizione nell'apposito albo ministeriale", con relativa acquisizione, conservazione, trattamento e gestione dei dati e degli archivi relativi all'utenza e connessi all'esercizio delle ridette attività;
- effettuare studi sulle caratteristiche del territorio in ambito rurale, del suo uso corrente e dei suoi fattori legati alle produzioni agricole al fine di massimizzarne la sostenibilità d'uso;
- svolgere servizi di tutela, di gestione e di valorizzazione delle risorse territoriali ed ambientali tra i quali si annovera la difesa del suolo, la difesa idrogeologica, la tutela e la valorizzazione delle acque, la tutela del patrimonio naturalistico, la tutela della fauna, la valorizzazione dei territori montani e collinari, la forestazione e la bonifica montana;
- espletare gli ulteriori compiti, funzioni ed attività conferiti dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti locali.

TITOLO II

ORGANI DELL'AZIENDA SPECIALE

Articolo 5

ORGANI DELL'AZIENDA SPECIALE

Sono organi dell'azienda speciale:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Direttore; ed
- il Collegio dei Revisori Legali dei Conti.

TITOLO III

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 6

COMPOSIZIONE E NOMINA

L'azienda speciale è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri, compreso il Presidente, nominati, con appositi provvedimenti, dal Presidente della Provincia di Benevento, secondo gli indirizzi del Consiglio provinciale.

Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione:

- coloro che abbiano liti pendenti o rapporti commerciali con l'azienda speciale, con l'Ente locale o con gli altri organismi partecipati dalla Provincia di Benevento, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, i dipendenti con potere di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o, comunque, connesse ai servizi dell'azienda speciali od i loro ascendenti, discendenti, coniugi, parenti ed affini entro il quarto grado;
- coloro si trovino in una delle ipotesi contemplate dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n.39, in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori;
- coloro che versino in alcuna delle ipotesi di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza previste dalla vigente normativa di settore.

Articolo 7

DURATA, CESSAZIONE, SOSTITUZIONE E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e sono rieleggibili nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

Fino all'insediamento dei loro successori, i componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica in regime di "prorogatio", periodo durante il quale sono tenuti ad adottare solo gli atti di ordinaria amministrazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione che, per qualsiasi causa, cessino dalla carica durante il quinquennio, sono sostituiti con provvedimento del Presidente della Provincia di Benevento entro un mese dalla cessazione. I consiglieri subentranti esercitano le loro funzioni sino allo spirare del termine degli altri.

I componenti del Consiglio di Amministrazione che non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive ovvero a sei sedute nel corso dell'anno, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso, salvo ricorso dell'interessato al Presidente della Provincia di Benevento.

Il Presidente è tenuto a notificare al Presidente della Provincia di Benevento, entro sette giorni, la "vacatio" verificatasi, per qualsiasi motivo, nel Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ed i Consiglieri possono essere revocati dal Presidente della Provincia di Benevento solo per giusta causa. Per la revoca si adottano le modalità previste per la nomina.

Il Presidente della Provincia di Benevento provvede, ai sensi dell'articolo 6 del presente statuto, alla nomina dei nuovi membri entro trenta giorni, compatibilmente con quanto previsto dallo statuto provinciale.

Articolo 8 FUNZIONAMENTO

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori della sede sociale, ogniqualvolta il Presidente lo giudichi necessario, oppure su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi componenti, della Provincia di Benevento o del Direttore dell'azienda speciale.

L'avviso di convocazione può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica; il suddetto avviso dovrà essere spedito al domicilio di ciascun destinatario (Consiglieri, Direttore e, nel caso, Collegio dei Revisori Legali dei Conti) almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di urgenza, per i quali basterà il preavviso di un giorno da darsi con le stesse modalità di cui sopra, e, comunque, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'adunanza del Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche quando i partecipanti si trovino dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti medesimi.

Alle adunanze del Consiglio di Amministrazione partecipano, senza diritto di voto, nei casi previsti dal presente statuto o su invito del Consiglio medesimo, i membri del Collegio dei Revisori Legali dei Conti ed il Direttore.

In difetto di tale formalità e termini, il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza di tutti gli amministratori e di tutti i Revisori Legali dei Conti.

Il Direttore partecipa alle sedute e, su richiesta dei componenti del Consiglio di Amministrazione, fornisce al medesimo pareri consultivi motivati che potranno essere oggetto di verbalizzazione.

Ciascun Consigliere ha il diritto di ottenere, per il tramite del Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutte le informazioni utili all'esercizio del suo mandato.

Articolo 9 QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Le sedute del Consiglio di Amministrazione si svolgono con la presenza di più della metà dei componenti in carica, sempreché fra gli stessi sia compreso anche il presidente o chi legalmente lo sostituisce.

Il Presidente fissa l'ordine del giorno e, constatata la regolare costituzione

dell'assemblea, ne dirige e ne regola i lavori, fissando, in conformità alle disposizioni del presente statuto, le modalità di votazione.

La trattazione di argomenti non inclusi nell'ordine del giorno è ammessa solo se sono presenti e consenzienti tutti i membri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni sono adottate con voto palese.

I consiglieri astenuti non vengono computati nel numero dei votanti, ma solo ai fini della determinazione del numero legale necessario per la validità della seduta.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Articolo 10

REDAZIONE DEI VERBALI, VISIONE DEGLI ATTI E RILASCIO DI COPIE

Le sedute del consiglio devono risultare da un apposito processo verbale, da inserire in un apposito registro firmato dal Presidente e dal Segretario.

Le funzioni di Segretario sono, di norma, svolte dal Direttore dell'azienda speciale o, in sua mancanza, dal Consigliere più giovane o da un funzionario dell'azienda speciale.

L'accesso, la visione ed il rilascio di copie degli atti e dei documenti dell'azienda speciale sono consentiti secondo le norme vigenti ed in base alle disposizioni contenute nell'apposito regolamento provinciale.

La sintesi delle sedute e le decisioni assunte sono pubblicate sul sito web dell'azienda speciale e su quello della Provincia di Benevento nelle quarantotto ore successive alla trascrizione del verbale.

Articolo 11

TRATTAMENTO ECONOMICO

Il Presidente della Provincia di Benevento delibera i compensi spettanti al Presidente ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina. I compensi, a qualsiasi titolo stabiliti, devono essere determinati nel rispetto e nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di retribuzioni dei componenti dei consigli di amministrazione delle società per azioni con partecipazione totalitaria degli enti locali.

Al Presidente ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta, inoltre, il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato, nei limiti stabiliti dalla legge e secondo le modalità stabilite da apposito regolamento adottato ai sensi del presente statuto.

Ai rimborsi di cui innanzi si applica analogamente quanto stabilito dall'articolo 84 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, per gli amministratori di ente locale.

Articolo 12

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Consiglio di Amministrazione gestisce l'azienda speciale con la diligenza richiesta dalla natura del proprio incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto dell'azienda speciale medesima, essendo dotato dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria di quest'ultima, nel rispetto delle attribuzioni che competono al Direttore quale responsabile della gestione operativa.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- a) adotta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente statuto, i regolamenti necessari al buon funzionamento dell'azienda speciale;
- b) adotta, ai fini della loro successiva approvazione da parte della Provincia di Benevento, il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra la Provincia di Benevento e l'azienda speciale, il bilancio preventivo annuale e le sue relative eventuali variazioni, il bilancio preventivo pluriennale ed il relativo piano degli investimenti, il bilancio di esercizio ed i relativi allegati, il conto consuntivo, i cui schemi sono predisposti dal Direttore;
- c) redige il piano annuale del fabbisogno di personale, contenente il numero e le categorie di inquadramento dei lavoratori, sottoponendo alla preventiva valutazione

del Presidente della Provincia di Benevento l'opportunità di effettuare variazioni rispetto al piano relativo all'esercizio precedente;

d) elabora le linee generali alle quali il Direttore deve uniformarsi per l'attuazione e per il raggiungimento degli obiettivi di interesse generale, nel rispetto degli indirizzi programmatici fissati dal Consiglio provinciale;

e) delibera, nell'interesse dell'azienda speciale, l'adesione a protocolli d'intesa con soggetti pubblici e privati, nonché la partecipazione a forme di partecipazione e collaborazione con enti e/o soggetti pubblici e privati;

f) delibera l'assunzione di mutui ed il compimento delle altre operazioni finanziarie a medio ed a lungo termine;

g) adotta i provvedimenti relativi alla nomina ed alla risoluzione del rapporto di lavoro del Direttore;

h) predispone ed adotta lo schema della carta dei servizi, tenendo conto delle direttive impartite dalla Provincia di Benevento e degli standard operanti nel settore;

i) indice le gare e definisce le procedure da osservare per l'aggiudicazione degli appalti e delle forniture;

l) prende atto del rendiconto trimestrale relativo agli appalti, alle forniture ed alle spese in economia indispensabili al funzionamento ordinario dell'azienda speciale, ai sensi del regolamento aziendale all'uopo predisposto;

m) autorizza il Direttore a stare in giudizio nelle cause riguardanti l'azienda speciale, nonché ad effettuare transazioni giudiziali e stragiudiziali;

n) adotta ogni provvedimento relativo al personale dell'azienda speciale e prende atto delle dimissioni dallo stesso presentate, nonché della cessazione per limiti d'età nei casi ammessi dalla legge e dal CCNL;

o) prende atto della stipulazione, da parte delle associazioni nazionali di categoria delle aziende alle quali l'azienda speciale aderisce, dei contratti collettivi di lavoro e ne approva la relativa spesa;

p) approva, nei casi previsti, gli accordi sindacali aziendali;

q) approva la composizione della struttura organizzativa aziendale;

r) prescrive la dotazione organica dell'azienda speciale;

s) predispone, anche su richiesta della Provincia di Benevento, le proposte di modifica del presente statuto, ai fini della relativa approvazione dal parte del Consiglio provinciale;

t) adotta ogni altro provvedimento necessario od utile al raggiungimento dei fini istituzionali dell'azienda speciale, non espressamente riservato, per legge o per statuto, al Presidente od al Direttore.

Il Consiglio può attribuire, anche in via temporanea, speciali incarichi ad uno od a più componenti del Consiglio medesimo od al Direttore.

I componenti il Consiglio di Amministrazione, nei limiti e nelle circostanze previste dalla vigente normativa di settore, vengono liberati dalle sanzioni tributarie non penali rimettendo agli stessi, con oneri a carico dell'azienda speciale, l'eventuale stipula di una polizza assicurativa a fronte del rischio di applicazione di tali sanzioni.

Inoltre, rientra nella facoltà del Consiglio di Amministrazione liberare dalle sanzioni civili e tributarie (non penali) anche i dipendenti con compiti di responsabilità, a rischio di sanzione, nei limiti e nelle circostanze previste dalla vigente normativa di settore, rimettendo agli stessi, con oneri a carico dell'azienda speciale.

Articolo 13

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Presidente della Provincia di Benevento, nel rispetto degli indirizzi formulati dal Consiglio provinciale, tra i componenti del Consiglio di Amministrazione medesimo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'azienda speciale nei rapporti con le autorità locali, regionali, statali, sovrastatali, comunitarie ed internazionali, assicura l'attuazione degli indirizzi delineati dal Consiglio provinciale e si pone come costante raccordo tra la Direzione ed il Consiglio di Amministrazione e tra

l'azienda ed il Presidente della Provincia di Benevento.

In particolare, esso:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e ne verifica la regolare costituzione;
- vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e sull'operato del Direttore;
- sovrintende all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria dell'azienda speciale;
- riferisce periodicamente al Presidente della Provincia di Benevento od a suoi delegati, nonché agli organi di consultazione e/o di partecipazione istituiti dall'Amministrazione provinciale, sull'andamento della gestione aziendale;
- promuove le iniziative volte ad assicurare una integrazione dell'attività dell'azienda speciale con le realtà sociali, economiche e culturali della comunità stanziata sul territorio in cui opera l'azienda di specie;
- firma la corrispondenza e gli atti del Consiglio di Amministrazione;
- attua le iniziative d'informazione e di partecipazione dell'utenza e della cittadinanza, previste dal presente statuto e/o da specifici provvedimenti adottati dalla Provincia di Benevento.

Il Presidente adotta, in caso di necessità ed urgenza e sotto la propria responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre alla ratifica del Consiglio medesimo nella prima adunanza successiva all'adozione. In ipotesi di mancata ratifica, gli atti si considerano "tamquam non esset", fatti salvi gli effetti già prodotti.

Il Presidente può delegare, anche in via temporanea, ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, alcune delle sue competenze.

TITOLO IV
DIRETTORE
Articolo 14
NOMINA

Il Direttore dell'azienda speciale è nominato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, a seguito dell'espletamento di un avviso di selezione pubblica.

I requisiti per la nomina a Direttore, la durata della carica di specie, nonché la procedura cui il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi per provvedervi dovranno essere stabiliti in un regolamento aziendale, adottato dal Consiglio di Amministrazione medesimo ai sensi del presente statuto e nel rispetto della normativa e delle disposizioni di riferimento e sulla scorta degli indirizzi formulati dalla Provincia di Benevento.

Il regolamento aziendale di cui innanzi dovrà, inoltre, disciplinare tutte le modalità di assunzione del personale e del conferimento di incarichi all'intero dell'azienda speciale.

In ogni caso, all'atto della nomina e per tutta la durata dell'incarico, il Direttore dovrà assicurare l'inesistenza di condizioni di incompatibilità o di conflitto di interesse con l'azienda speciale o con la Provincia di Benevento, pena la revoca immediata della nomina da adottarsi con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15
COMPITI

Il Direttore ha la responsabilità della gestione operativa dell'azienda speciale ed è tenuto a svolgere l'incarico conferitogli secondo i criteri di ecologia, solidarietà, sostenibilità, efficacia ed economicità, nel rispetto delle linee operative fissate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore, in particolare:

- adotta i provvedimenti necessari a migliorare l'efficienza e la funzionalità dei servizi aziendali ed il loro organico sviluppo;
- predisporre e, successivamente, sottopone al Consiglio di Amministrazione gli schemi del piano-programma, del bilancio preventivo annuale, del bilancio preventivo pluriennale, del bilancio di esercizio e del conto consuntivo, con le relative eventuali variazioni dei medesimi;

- formula proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione;
- dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e ne attua le direttive;
- può stare in giudizio in rappresentanza dell'azienda speciale, sempre previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, qualora la controversia abbia ad oggetto la riscossione di crediti dipendenti dal normale esercizio aziendale; può delegare tale facoltà, previa procura conferita nei modi di legge, ad un dirigente o ad un impiegato dell'azienda speciale;
- cura gli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro, alla privacy ed all'accesso agli atti amministrativi;
- svolge le attività delegategli dal Presidente e/o dal Consiglio di Amministrazione, anche tramite procure all'uopo predisposte, in conformità al presente statuto.

Il Direttore non può, senza il preventivo assenso scritto del Consiglio di Amministrazione, assumere incarichi od uffici e svolgere attività al di fuori dell'azienda speciale, ferma restando l'osservanza della normativa vigente, in materia.

Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione motivata che contenga la puntuale illustrazione delle circostanze che lo rendano necessario, può avocare a sé taluni compiti propri del Direttore.

Articolo 16

TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO

Il trattamento giuridico ed economico del Direttore è stabilito con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17

REVOCA E SOSTITUZIONE

Il Direttore può essere revocato:

- a seguito dell'insorgenza di cause di incompatibilità o di conflitto d'interesse con l'azienda speciale o con la Provincia di Benevento;
- per effetto del venir meno del rapporto fiduciario con l'azienda speciale;
- nelle ipotesi previste dalle leggi vigenti.

Vanno, in ogni caso, osservati i termini minimi di preavviso contemplati dal contratto o dalla convenzione che disciplinano il rapporto con l'azienda speciale. Restano comunque salve tutte le fattispecie di revoca per giusta causa.

Nei casi di mancanza, di assenza, di malattia o di impedimento di breve periodo, il Consiglio di Amministrazione può affidarne temporaneamente le funzioni ad un funzionario dell'azienda speciale i cui compiti siano sottoposti, sia per legge che da disposizioni del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n.267/2000), alla responsabilità amministrativa e patrimoniale, e che sia in possesso di adeguati titoli professionali.

TITOLO V

COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI DEI CONTI

Articolo 18

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

La vigilanza sulla regolarità contabile e sulla gestione economico-finanziaria, nonché la revisione dei bilanci sono affidate ad un Collegio composto da tre membri, nominati dal Presidente della Provincia di Benevento, nel rispetto degli indirizzi formulati dal Consiglio provinciale.

I componenti del Collegio dei Revisori Legali dei Conti devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei Revisori Legali dei Conti di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n.88, e s.m.i., durano in carica tre anni e, comunque, fino alla ricostituzione del Collegio stesso, non sono revocabili, salvo i casi previsti dalla legge in materia di revoca dei sindaci delle società di capitali.

Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente.

L'organo di revisione è revocabile solo nei casi previsti dalla legge in materia di revoca dei Sindaci delle società di capitali.

Non possono ricoprire la carica di Revisore Legale dei Conti:

- il coniuge, i parenti, gli affini entro il quarto grado degli amministratori, coloro che siano proprietari, comproprietari, soci illimitatamente responsabili, dipendenti di imprese esercenti gli stessi servizi alla realizzazione del quale è destinata la presente azienda speciale, o di industrie connesse ai servizi medesimi;
- coloro che abbiano instaurato rapporti commerciali con l'azienda speciale o che hanno liti pendenti la stessa, con la Provincia di Benevento o con altri organismi partecipati da quest'ultima;
- coloro che si trovino in una delle ipotesi contemplate dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n.39, in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;
- chi sia legato all'azienda speciale da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita.

All'atto della nomina, il Consiglio provinciale fissa l'ammontare dell'indennità da corrispondere ai componenti del Collegio, tenuto conto delle tariffe professionali vigenti.

All'organo di revisione spettano, altresì, il rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento della loro funzione e, in caso di missione per conto dell'azienda speciale, il rimborso delle spese di viaggio e di trasferta, secondo quanto previsto per i membri del Consiglio di Amministrazione.

Gli oneri di cui innanzi fanno carico al bilancio dell'azienda speciale.

Articolo 19

ATTRIBUZIONI

Il Collegio dei Revisori Legali dei Conti accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, verifica l'osservanza delle norme tributarie ed attesta, nella relazione al bilancio d'esercizio, la corrispondenza dello stesso alle risultanze della gestione.

Il Collegio vigila sulla gestione economico-finanziaria dell'azienda speciale, provvedendo, nello specifico:

- ad esaminare i progetti di bilancio preventivo annuale e pluriennale e le relative variazioni, esprimendo, entro quindici giorni dal ricevimento della documentazione, eventuali motivate osservazioni;
- a verificare, con cadenza trimestrale, la documentazione attestante la situazione economico-finanziaria dell'azienda, anche al fine di formulare al Consiglio di Amministrazione le opportune proposte;
- ad esaminare, con frequenza almeno trimestrale, la documentazione relativa alla situazione economica e finanziaria dell'azienda speciale e, in particolare, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà aziendale o ricevuti dall'azienda speciale in pegno, cauzione o custodia, formulando eventuali motivate osservazioni e proposte al Consiglio di Amministrazione;
- ad esprimere pareri su specifiche questioni attinenti alla gestione economico-finanziaria sottopostegli dall'amministrazione dell'azienda speciale e dal Consiglio Provinciale;
- a presentare alla Provincia di Benevento, al termine del proprio mandato, una relazione sull'andamento della gestione aziendale, contenente rilievi e valutazioni in termini di efficienza, efficacia ed economicità della stessa.

I Revisori possono procedere in qualunque momento, anche individualmente, al compimento degli accertamenti di competenza.

Allo scopo di garantire il corretto svolgimento dell'incarico ricevuto, all'organo di revisione viene assicurato l'accesso agli atti ed ai documenti dell'azienda speciale che siano pertinenti e necessari all'espletamento delle sue funzioni.

Il Collegio può partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione, chiedendo l'iscrizione a verbale di rilievi ed osservazioni in merito agli argomenti oggetto di trattazione. La presenza dei membri dell'organo di revisione alle adunanze del Consiglio di Amministrazione è, invece, necessaria quando si discute del bilancio preventivo annuale e pluriennale, del piano-programma, del bilancio d'esercizio, delle eventuali variazioni di bilancio e di ogni provvedimento che abbia rilevanza economico-finanziaria.

Articolo 20
FUNZIONAMENTO

Il Collegio dei Revisori Legali dei Conti si riunisce almeno ogni tre mesi. Il Revisore che, senza giustificato motivo, non partecipi, nel corso dell'esercizio, a due riunioni del Collegio, decade dal proprio ufficio, decade, altresì, nel caso in cui l'assenza, ancorchè giustificata, si protragga per un intero esercizio.

Delle adunanze del Collegio deve redigersi processo verbale, che viene sottoscritto dagli intervenuti e trascritto in un apposito registro. Copia di ciascun processo verbale deve essere trasmessa, entro tre giorni, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Direttore ed al Presidente della Provincia di Benevento o ad un suo delegato.

Le deliberazioni dell'organo di revisione sono adottate, con voto palese, a maggioranza assoluta dei componenti; a parità di voti, prevale quello del Presidente. Il Revisore dissenziente può far constare da verbale i motivi del proprio dissenso.

TITOLO VI
PROFILI ORGANIZZATIVI

Articolo 21
STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura organizzativa dell'azienda speciale e le sue variazioni sono determinate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Presidente della Provincia di Benevento, secondo i criteri di efficienza, efficacia, economicità, equità, partecipazione e sostenibilità di lungo periodo.

Tale struttura definisce le aree funzionali dell'azienda speciale e le principali mansioni dei responsabili delle aree suddette.

L'azienda speciale è impegnata ad attivare iniziative preordinate a stimolare comportamenti uniformati a criteri di efficienza interna, predisponendo e sviluppando situazioni organizzative tali da favorire la creazione di più funzioni aziendali ad essa congruenti.

Articolo 22
STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

Il rapporto di lavoro con i dipendenti e con i dirigenti dell'azienda speciale ha natura privatistica ed è disciplinato, sia con riferimento al profilo giuridico, sia con riguardo all'aspetto economico, dai vigenti C.C.N.L. stipulati dalle associazioni nazionali di categoria delle aziende alle quali l'azienda speciale aderisce, dai contratti collettivi integrativi di settore ed aziendali, dai contratti individuali e dalle disposizioni contenute nella normativa prevista in materia.

La semplice adesione dell'azienda speciale alle menzionate associazioni comporta l'automatica applicazione al personale dalla stessa dipendente dei contratti di lavoro stipulati dalle associazioni medesime.

Articolo 23
REQUISITI E MODALITA' DI ASSUNZIONE

I requisiti e le modalità di assunzione del personale dell'azienda speciale sono definiti dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto del principio previsto dall'articolo 97, quarto comma, Cost. (concorso pubblico per il reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni), delle disposizioni di legge e dei C.C.N.L..

Il numero e le categorie d'inquadramento dei lavoratori sono indicati nel piano annuale di fabbisogno del personale approvato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente articolo 12, secondo comma, lettera c).

Si applicano a tutto il personale dell'azienda speciale, al Direttore ed ai dirigenti le norme contenute nel D.Lgs. 8 aprile 2013, n.39, in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico.

TITOLO VII
GESTIONE ECONOMICA - STRUMENTI PROGRAMMATICI - CONTRATTI

Articolo 24

GESTIONE AZIENDALE

L'azienda speciale informa la propria attività a criteri di efficacia, di efficienza e di economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti, e dell'equilibrio finanziario.

Il bilancio d'esercizio deve rappresentare, attraverso il ricorso ad un adeguato sistema di valutazione, il rispetto dei principi innanzi menzionati.

Articolo 25

COSTI SOCIALI

Qualora l'Amministrazione provinciale, per ragioni di carattere ecologico o sociale ed in relazione ai propri fini istituzionali, disponga che l'azienda speciale effettui un servizio o svolga un'attività il cui costo, intero o parziale, non sia recuperabile dai fruitori del servizio, ovvero mediante contributi di altri enti, nel contratto di servizio e nel bilancio di previsione, ovvero in una variazione dello stesso, deve in ogni caso essere assicurata la copertura del costo medesimo.

Articolo 26

CAPITALE DI DOTAZIONE E PATRIMONIO

Il capitale di dotazione dell'azienda speciale comprende i fondi liquidi, i crediti, le merci, i diritti ed i beni materiali, mobili od immobili, conferiti dalla Provincia di Benevento all'atto della trasformazione della società per azioni "ASEA S.P.A." in azienda speciale o successivamente.

Il patrimonio aziendale del soggetto gestore comprende anche i beni materiali immobili e mobili ed i fondi liquidi assegnati in dotazione all'azienda speciale dalla Provincia di Benevento ai sensi del comma precedente.

I beni conferiti in dotazione e quelli acquisiti direttamente dall'azienda speciale sono iscritti nel libro dei cespiti dell'azienda speciale medesima e, a suo nome, e per quanto previsto dalla vigente normativa, presso i pubblici registri mobiliari ed immobiliari.

Per disporre il trasferimento o la cessione a terzi dei beni immobili costituenti dotazione dell'azienda speciale, quest'ultima deve acquisire il preventivo nulla osta vincolante da parte della Provincia di Benevento.

L'azienda speciale ha la piena disponibilità del patrimonio aziendale secondo il regime della proprietà privata; restano ferme le norme del Codice Civile in materia di beni pubblici.

Articolo 27

FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI

Al finanziamento delle spese relative agli investimenti previsti nel piano-programma, l'azienda speciale provvede:

- a) con i fondi rinnovo e sviluppo all'uopo accantonati;
- b) con l'utilizzo di altre fonti di autofinanziamento;
- c) con i contributi in conto capitale degli utenti, con quelli dello Stato, delle Regioni e di altri enti pubblici e con quelli di fonte comunitaria;
- d) con i prestiti e le sottoscrizioni popolari, anche di carattere obbligazionario non convertibile a progetto;
- e) con i trasferimenti in conto capitale disposti dall'ente locale;
- f) con l'incremento del fondo di dotazione conferito dall'ente locale.

L'azienda può, altresì, compiere, nel rispetto degli indirizzi definiti dal Consiglio provinciale e nei modi previsti dalle leggi vigenti, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, che conseguano, in ogni caso, al perseguimento dello scopo aziendale.

Articolo 28

PREZZI DI CESSIONI O TARIFFE

Le tariffe dei servizi forniti dall'azienda sono formulate, proposte ed approvate ai sensi di legge.

I prezzi e le condizioni di vendita dei prodotti e dei servizi non soggetti a vincoli di legge vengono determinati, nel rispetto di quanto disposto dal primo comma del presente articolo, dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del

Direttore, tenuto conto degli eventuali indirizzi dettati in merito dal Consiglio provinciale.

Articolo 29
PIANO-PROGRAMMA

Il piano-programma è informato a criteri ecologici e sociali, contiene l'indicazione delle scelte e la determinazione degli obiettivi che l'azienda speciale intende perseguire ed indica, tra l'altro, in rapporto alle scelte ed agli obiettivi predetti:

- le dimensioni territoriali, le linee di sviluppo ed i livelli di erogazione del servizio idrico integrato e di quello preordinato all'efficienza ed al risparmio energetico;
- il programma pluriennale degli investimenti per l'ammodernamento degli impianti e lo sviluppo dei servizi;
- le modalità di finanziamento dei programmi di investimento;
- le previsioni e le proposte in ordine alla politica delle tariffe;
- le direttive concernenti la politica del personale;
- le modalità di tenuta delle relazioni esterne per una migliore informazione e gestione dei servizi.

Il piano contiene, inoltre, lo schema di contratto di servizio, predisposto d'intesa con la Provincia di Benevento, nel quale sono formalizzati gli impegni e gli obblighi della Provincia di Benevento e dell'azienda speciale, ivi compresi quelli relativi agli aspetti economico-finanziari ed alle conseguenti coperture per il perseguimento delle scelte e degli obiettivi indicati nello stesso.

E' adottato dal Consiglio di Amministrazione entro sei mesi dal suo insediamento, tenendo conto delle direttive impartite ed approvate dal Consiglio provinciale, previo ricorso ai più avanzati strumenti di partecipazione e di consultazione popolare.

Il piano è aggiornato annualmente in sede di aggiornamento del bilancio pluriennale.

Articolo 30
BILANCIO PLURIENNALE PARTECIPATO

Il bilancio pluriennale partecipato di previsione è redatto, con l'osservanza dei principi di chiarezza e trasparenza, in coerenza con il piano-programma, evidenzia gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento ed ha durata triennale.

Esso si basa su valori monetari costanti riferiti al primo esercizio; è scorrevole ed è annualmente aggiornato anche in relazione al piano programma.

Articolo 31
BILANCIO PREVENTIVO ANNUALE

L'esercizio aziendale coincide con l'anno solare: inizia il 1° gennaio e termina il successivo 31 dicembre.

Il bilancio di previsione, redatto in termini economici secondo lo schema approvato con decreto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, viene approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 15 ottobre di ogni anno e, in ogni caso, in tempo utile ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione da parte dell'Amministrazione provinciale, e non può, ai sensi di legge, chiudersi in perdita.

Il bilancio deve considerare, tra l'altro, i ricavi, i contributi eventualmente spettanti all'azienda speciale in base a leggi statali e regionali e gli eventuali trasferimenti per costi sociali ed ecologici a copertura di minori ricavi o di maggiori spese per i servizi richiesti dalla Provincia di Benevento all'azienda speciale, per peculiari politiche tariffarie o per altri provvedimenti adottati dalla Provincia stessa per ragioni di carattere economico o sociale.

Qualora il bilancio dovesse evidenziare variazioni peggiorative del risultato economico, il Consiglio di Amministrazione, oltre ad illustrare le cause di detto peggioramento, deve indicare tutte le misure già adottate per il ripristino del risultato economico stabilito, predisponendo la revisione del bilancio da sottoporre al Consiglio provinciale per la relativa approvazione.

Al bilancio preventivo annuale devono essere allegati:

- a) il programma degli investimenti da attuarsi nell'esercizio, in conformità al piano-programma, con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;
- b) il riassunto dei dati del bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente, nonché i dati economici disponibili in ordine alla gestione dell'anno in corso;
- c) la tabella numerica del personale distinta in base alla tipologia di contratto collettivo applicato e per ciascuna categoria o livello d'inquadramento;
- d) la relazione illustrativa delle singole voci di costo e di ricavo;
- e) la relazione del Consiglio di Amministrazione, del Direttore e del Collegio dei Revisori Legali.

Articolo 32

BILANCIO DI ESERCIZIO

Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, corredato del parere del Collegio dei Revisori Legali dei Conti, entro il 15 maggio di ogni anno; qualora sussistano particolari esigenze, motivate ed evidenziate dal Consiglio di Amministrazione, detto termine può essere prorogato, tenendo sempre conto della necessità dell'Amministrazione provinciale di procedere alla successiva approvazione del bilancio di previsione.

Il bilancio di esercizio è sottoposto a pubblicità ai sensi di legge, è redatto secondo le indicazioni e lo schema tipo di bilancio predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e si compone dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa.

Nella relazione illustrativa si dovranno, tra l'altro, indicare:

- i criteri di valutazione degli elementi patrimoniali;
- i criteri seguiti nella determinazione delle quote di ammortamento, degli accantonamenti per le indennità di anzianità del personale e di eventuali altri fondi;
- le motivazioni degli scostamenti rispetto al bilancio di previsione.

Le risultanze di ogni voce di costo e di ricavo devono essere comparate con quelle del bilancio di previsione e dei due precedenti bilanci di esercizio.

Al bilancio di esercizio (quale parte della nota integrativa) sono allegati i prospetti di riclassificazione che l'azienda speciale riterrà opportuni funzionalmente ad una migliore trasparenza e comprensione dello stesso.

Il bilancio di esercizio, entro i cinque giorni successivi alla sua deliberazione, deve essere trasmesso al Presidente della Provincia ed ai Revisori Legali dei Conti.

L'organo di revisione dovrà a sua volta far prevenire la relazione di propria competenza all'azienda ed alla Provincia di Benevento entro il 31 maggio di ogni anno.

Il bilancio di esercizio deve chiudersi, ai sensi di legge, in pareggio o con un utile di esercizio.

Nell'ipotesi eccezionale di perdita imputabile a cause esterne alla gestione aziendale, quest'ultima dovrà essere coperta con il fondo di riserva o attraverso l'assegnazione all'azienda speciale del contributo in conto esercizio occorrente per assicurare il pareggio del bilancio oppure dovrà essere rinviata al nuovo esercizio. Le modalità di versamento del contributo sono stabilite dal Consiglio Provinciale, sentito il Consiglio di Amministrazione dell'azienda speciale.

L'utile di esercizio deve essere destinato, compatibilmente con la natura dei servizi pubblici locali gestiti, con il seguente ordine di priorità:

- a) alla costituzione od all'incremento del fondo di riserva;
- b) alla costituzione od all'incremento del fondo rinnovo impianti;
- c) al fondo di finanziamento dello sviluppo degli impianti nell'entità prevista dal piano-programma;
- d) all'organizzazione, diretta od indiretta, di corsi di alfabetizzazione ecologica degli utenti e dei lavoratori.

L'eccedenza è versata alla Provincia di Benevento entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

Articolo 33
CONTO CONSUNTIVO

Entro il 31 marzo di ogni anno, il Direttore presenta al Consiglio di Amministrazione il conto consuntivo della gestione conclusasi al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il conto consuntivo si compone dello stato patrimoniale, del conto economico, della nota integrativa, della relazione sulla gestione a cura del Direttore e della relazione del Consiglio di Amministrazione sugli obiettivi conseguiti nel corso dell'esercizio.

Le risultanze di ogni voce di ricavo e di costo sono comparate con quelle del bilancio preventivo e dei due precedenti conti consuntivi.

La relazione illustrativa del conto consuntivo indica, tra l'altro:

- a) i criteri di valutazione degli elementi della situazione patrimoniale;
- b) i criteri seguiti nella determinazione delle quote di ammortamento e degli accantonamenti per le indennità di anzianità del personale e di eventuali altri fondi, nonché nella valutazione dei ratei e dei risconti;
- c) le motivazioni degli scostamenti rispetto al bilancio di previsione.

Al conto consuntivo sono allegati:

- d) il prospetto dei flussi di cassa;
 - e) lo stato patrimoniale riclassificato secondo criteri di liquidità;
 - f) il conto economico riclassificato a forma scalare per risultati intermedi.
- Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro il 10 aprile di ogni anno, il conto consuntivo e lo trasmette con una propria relazione a carattere politico-gestionale, entro i cinque giorni successivi, al Collegio dei Revisori Legali dei Conti per la relazione di propria competenza, che deve essere presentata, unitamente al conto consuntivo, alla Provincia di Benevento entro il 30 aprile.

Articolo 34
SERVIZIO DI TESORERIA

Il servizio di tesoreria dell'azienda speciale deve essere affidato allo stesso istituto di credito che, ai sensi e per gli effetti degli artt.208 e ss. del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, gestisce quello della Provincia di Benevento.

Articolo 35
APPALTI E FORNITURE

Agli appalti di lavoro, alle forniture, agli acquisti di beni, alle vendite, alle permutate, alle locazioni, ai noleggi ed alle somministrazioni in genere di cui l'azienda speciale dovesse necessitare per il perseguimento dei propri fini istituzionali, quest'ultima provvede attraverso la stipula di contratti, nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163, e s.m.i. e della normativa dettata in materia di enti locali, in quanto compatibile.

Il Consiglio di Amministrazione approva, ai sensi del presente statuto ed in conformità agli indirizzi espressi dal Consiglio provinciale, apposito regolamento interno finalizzato alla regolamentazione delle procedure e delle attività di cui al comma precedente.

TITOLO VIII
RAPPORTI CON L'ENTE LOCALE

Articolo 36
INDIRIZZI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Il Consiglio provinciale determina gli indirizzi, la programmazione ed i controlli ai quali l'azienda speciale deve attenersi nell'attuazione dei suoi compiti ed emana le direttive generali necessarie al raggiungimento degli obiettivi d'interesse generale che l'erogazione di pubblici servizi è destinata a soddisfare.

Articolo 37
VIGILANZA

La supervisione generale sui rapporti tra l'azienda speciale e la Provincia di Benevento compete al Presidente della Provincia di Benevento o ad un suo delegato. La vigilanza sull'azienda speciale spetta, nell'ambito delle rispettive competenze, al Presidente della Provincia di Benevento, al Consiglio provinciale, al Collegio dei Revisori Legali dei Conti dell'azienda medesima ed al competente servizio

provinciale.

L'azienda speciale fornisce, con cadenza quadrimestrale, al Presidente della Provincia di Benevento un rapporto relativo allo stato della gestione che illustri la situazione economico-finanziaria, la situazione patrimoniale e la relazione del Consiglio di Amministrazione sul livello dei servizi erogati.

Articolo 38

APPROVAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI

Gli atti fondamentali di competenza del Consiglio di Amministrazione, che risultano assoggettati all'approvazione del Consiglio provinciale, sono i seguenti:

- a) il piano-programma, comprendente il contratto di servizio che disciplini i rapporti tra la Provincia di Benevento e l'azienda speciale;
- b) il bilancio preventivo pluriennale;
- c) il bilancio preventivo annuale;
- d) il bilancio di esercizio;
- e) il conto consuntivo;
- f) le eventuali variazioni al bilancio di cui al precedente punto c).

Sono, altresì, assoggettati all'approvazione del Consiglio provinciale gli altri provvedimenti per i quali la deliberazione consiliare sia richiesta da una speciale normativa.

TITOLO IX

RAPPORTI CON LA CITTADINANZA

Articolo 39

PARTECIPAZIONE ED INFORMAZIONE

L'azienda speciale governa il servizio idrico integrato e quello preordinato all'efficienza ed al risparmio energetico, sulla base dei principi e delle regole che garantiscono la trasparenza degli atti, l'accesso pubblico alle informazioni aziendali e l'esercizio, da parte della cittadinanza, dei poteri di osservazione e di proposta.

L'azienda speciale è tenuta a promuovere ogni possibile forma di partecipazione consultiva, propositiva e di controllo dei cittadini in ordine al funzionamento ed all'erogazione del servizio idrico integrato e quello preordinato all'efficienza ed al risparmio energetico.

L'azienda speciale promuove ed organizza corsi di alfabetizzazione ecologica per gli utenti ed i lavoratori dei servizi di cui innanzi.

Onde perseguire gli scopi predetti, l'azienda speciale:

- a) deve assicurare che ai reclami degli utenti sia data risposta ai sensi di legge;
- b) prende in considerazione le proposte presentate dalle associazioni, dai movimenti e dai gruppi di cittadini e di utenti;
- c) cura i rapporti con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, mediante l'organizzazione di incontri e di visite guidate e la divulgazione di materiale didattico inerente alla gestione dei propri servizi.

Per la realizzazione delle iniziative di cui innanzi, nel bilancio preventivo viene incluso un apposito stanziamento.

Articolo 40

PUBBLICITA' DEGLI ATTI

Per assicurare la massima trasparenza, la Provincia di Benevento deve garantire che il presente statuto, i regolamenti e gli altri atti aziendali siano pubblicati sul proprio sito istituzionale.

Articolo 41

CARTA DEI SERVIZI

Per la gestione dei propri servizi, l'azienda speciale è tenuta ad adottare, ai sensi di legge, una carta dei servizi.

TITOLO X

ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 42

REGOLAMENTI

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Presidente della Provincia di Benevento, adotta, qualora lo ritenga opportuno, nel rispetto delle leggi, del

presente statuto e degli indirizzi espressi dal Consiglio provinciale, regolamenti interni per il funzionamento e l'organizzazione dell'azienda speciale.

In particolare, per il tramite dei regolamenti interni possono essere disciplinati le seguenti materie:

- gli appalti, i servizi in genere, le forniture, le spese in economia, il servizio di cassa interno (servizio economale);
- le modalità di assunzione e di regolamentazione del personale, inclusa l'assunzione del Direttore;
- le modalità di accesso agli atti aziendali;
- le modalità di redazione del bilancio;
- ogni altra materia concernente il funzionamento e l'organizzazione aziendale.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione concernenti i regolamenti interni devono essere trasmesse, per conoscenza, all'Amministrazione provinciale.

Fino all'adozione dei regolamenti interni predetti, si applicano le disposizioni previste dalla vigente normativa di settore, nonché i provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione o dal Direttore, purchè compatibili con i principi stabiliti dal presente statuto.

Articolo 43

RINVII

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni normative vigenti ed i principi generali dell'ordinamento nazionale e comunitario.

Verbale letto e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
Il Segretario Generale Reggente
Dr. ssa Irma Di Donato

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
- Prof. Ing. Aniello Cimatile -

N. 1813

Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo in data 03 LUG. 2014 per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 32 comma 5 della Legge n. 69 del 18.06.2009.

IL MESSO IL MESSO
(Pubblica INVOLTO)

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Franco Nardone

Si dichiara che la sujestesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio e all'albo on line secondo la procedura prevista dell'art. 32 comma 5 della Legge n. 69 del 18.06.2009 per quindici giorni consecutivi dal

Si attesta, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267, in data _____ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.

li _____

IL RESPONSABILE

IL SEGRETARIO

Copia per

- SETTORE Dir. Gen. I R il _____ prot. n. _____
- SETTORE Avv. Pers. Pol. Inv. prot. n. _____
- SETTORE _____ il _____ prot. n. _____
- Revisori dei Conti il _____ prot. n. _____